

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4461

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GIANNI

Divieto di cumulo dei trattamenti pensionistici con i compensi derivanti da rapporti di consulenza o dalla partecipazione agli organi di amministrazione di società ed enti pubblici o privati

*Presentata il 28 giugno 2011*

ONOREVOLI COLLEGHI! — In un momento di grave crisi economica e quando sono richiesti sacrifici ai cittadini per ridurre il *deficit* figlio di dilapidatorie e dissenate politiche dei Governi precedenti, è una vergogna che ci siano cittadini italiani con pensioni di 300 euro al mese mentre altri percepiscono 30.000-40.000 euro al mese; è ulteriormente vergognoso che pensionati con redditi medio-alti possano accedere a incarichi nei consigli di amministrazione (cda) cumulando in questo modo il proprio reddito da pensione con quello derivante dagli incarichi nei cda di aziende pubbliche o private. Tra l'altro sarebbe auspicabile ridurre le cosiddette pensioni « d'oro » a un tetto massimo di 10.000 euro al mese e ridistribuire in maniera adeguata sulle pensioni

più basse il risparmio che deriverebbe da questo livellamento.

La presente proposta di legge prevede all'articolo 1, comma 1, il divieto per pensionati con reddito superiore alla soglia di povertà di assumere incarichi nei cda di enti o di aziende, pubblici o privati; tale divieto non si applica, come indicato dal comma 2, solo nel caso in cui il soggetto pensionato che accetta l'incarico di componente di un cda dichiara, con atto formale, la rinuncia a percepire per l'intero periodo in cui riveste l'incarico l'assegno della pensione. Al comma 3 si prevede che le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche per gli incarichi di consulenza in società o in enti pubblici e privati, comprese le amministrazioni pubbliche locali e nazionali.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto ai soggetti collocati in pensione, con reddito superiore alla soglia di povertà, di assumere incarichi nei consigli di amministrazione di enti o di aziende pubblici o privati.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica qualora i soggetti ivi previsti in pensione, con reddito superiore alla soglia di povertà, con atto formale, dichiarino la rinuncia a percepire l'indennità di pensione per l'intero periodo di componente di un consiglio di amministrazione ovvero la rinuncia a percepire emolumenti, di qualsiasi tipo, per la citata attività di componente di un consiglio di amministrazione.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche agli incarichi di consulenza in società o in enti pubblici, comprese le amministrazioni pubbliche locali e nazionali.

